2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 settembre 2013** SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 695/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/20 . . . . . *Pag.* 3

Regolamento n. 696/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea . . . . . » 24

Regolamento n. 697/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria . . . . . » 30

Regolamento n. 698/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune . . . . . » 37

Regolamento n. 699/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata . . . . . » 38

Regolamento n. 700/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . » 40

Pubblicati nel n. L 198 del 23 luglio 2013

Regolamento n. 701/2013 della Commissione, dell'11 luglio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [East Kent Goldings (DOP)] . . . . . » 42

Regolamento n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione . . . . . » 44

Regolamento n. 703/2013 della Commissione, del 23 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . . *Pag.* 46
Pubblicati nel n. L 199 del 24 luglio 2013

DIRETTIVE

Direttiva n. 2013/42 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA. . . . . *Pag.* 48

Direttiva n. 2013/43 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi . . . . . » 51
Pubblicate nel n. L 201 del 26 luglio 2013

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici *(GU L 342 del 22 dicembre 2009)*. . . . . *Pag.* 54
Pubblicata nel n. L 193 del 16 luglio 2013

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 695/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 452/2007 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo che varia dal 9,9 % al 38,1 % sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Ucraina; con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 [3] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della società Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, a seguito di una nuova inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base («inchieste iniziali»).

(2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 [4] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., un produttore esportatore cinese di assi da stiro.

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 580/2010 [5] il Consiglio ha portato il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina al 7 %, a seguito di un riesame intermedio limitato al dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010 [6] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, a seguito di un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 [7] il Consiglio ha reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, un produttore esportatore cinese di assi da stiro, come provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-141/08 P [8].

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
[2] GU L 109 del 26.04.2007, pag. 12.
[3] GU L 338 del 22.12.2010, pag. 10.
[4] GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13.
[5] GU L 168 del 2.7.2010, pag. 12.
[6] GU L 24 del 28.1.2010, pag. 24.
[7] GU L 242 del 15.9.2010, pag. 1.
[8] GU 2009/C 282/16.

(6) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012 ([1]), il Consiglio ha reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, prodotte dalla Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, come provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-274/07 ([2]).

(7) Le suddette inchieste sono di seguito denominate anche «inchieste precedenti».

2. **Domande di riesame**

2.1. *Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore nei confronti dell'Ucraina e della RPC*

(8) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ([3]) delle misure antidumping in vigore, il 25 gennaio 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9) La domanda è stata presentata da tre produttori dell'Unione che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso oltre il 40 %, della produzione dell'Unione di assi da stiro («i richiedenti del riesame in previsione della scadenza»).

(10) La domanda di riesame in previsione della scadenza si riferiva a tutti i paesi attualmente interessati dalle misure in vigore, cioè la RPC e l'Ucraina, ed era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

(11) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 aprile 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ([4]) («avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.2. *Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore nei confronti dell'Ucraina, riguardante l'unico produttore esportatore dell'Ucraina*

(12) Il 17 marzo 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame intermedio parziale limitato al dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Eurogold Industries Ltd., unico produttore esportatore del prodotto in esame dell'Ucraina («richiedente del riesame intermedio»).

(13) Secondo il richiedente del riesame intermedio, le circostanze in base alle quali erano state istituite le misure sono cambiate e tali mutamenti sono di carattere duraturo. Per questo motivo egli ha sostenuto che le misure antidumping in vigore non fossero più necessarie per compensare il dumping.

(14) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame intermedio parziale, il 12 giugno 2012 la Commissione ha avviato il presente riesame ([5]) («avviso di apertura di un riesame intermedio»).

3. **Inchiesta**

3.1. *Riesame in previsione della scadenza*

a) Periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e periodo in esame

(15) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio per il riesame in previsione della scadenza ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza» o «PIRPS»). L'esame delle tendenze nel contesto dell'analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il gennaio 2008 e la fine del PIRPS («periodo in esame»).

b) Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

(16) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e le loro associazioni e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(17) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori cinesi e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza è stato previsto il ricorso al campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

([1]) GU L 297 del 26.10.2012, pag. 5.
([2]) GU C 223 del 22.9.2007.
([3]) GU C 187 del 28.06.2011, pag. 21.
([4]) GU C 120 del 25.4.2012, pag. 9.
([5]) GU C 166 del 12.6.2012, pag. 3.

(18) Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario un campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione rappresentativo, i produttori esportatori cinesi sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza. Solo due esportatori produttori della RPC si sono manifestati ed hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Per questo motivo il campionamento non è stato ritenuto necessario.

(19) L'unico produttore esportare ucraino ha collaborato al riesame intermedio parziale parallelo ed ha chiesto che i dati verificati e raccolti nel contesto del riesame intermedio fossero utilizzati ai fini del presente riesame in previsione della scadenza (cfr. considerando 31).

(20) Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione comprendeva tre società su circa 20-30 produttori dell'Unione noti per la fabbricazione del prodotto simile prima dell'apertura dell'inchiesta. Le tre società incluse nel campione sono state scelte in base al volume di vendita e di produzione del prodotto simile nel 2011 nonché per la loro posizione geografica nell'Unione. Il campione rappresentava oltre il 40 % della produzione e delle vendite totali stimate dell'Unione durante il PIRPS ed è stato perciò considerato rappresentativo. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo e a presentare osservazioni sull'appropriatezza di tale scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Nessuna parte interessata si è espressa in merito al campione proposto.

(21) Nessun importatore indipendente nell'Unione si è manifestato ed ha collaborato all'inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

c) Questionari e verifica

(22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.

(23) A entrambi i produttori esportatori cinesi che hanno partecipato al campionamento sono stati inviati questionari. Solo uno ha collaborato e risposto al questionario.

(24) I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. Inoltre, quattro produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno fornito dati di carattere generale per l'analisi del pregiudizio.

(25) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

— RPC

  — Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong, Cina

  — Brabantia S&S, Hong Kong

— Produttori dell'Unione

  — Colombo New Scal SpA, Italia

  — Rörets Polska Spółka z.o.o., Polonia

  — Vale Mill (Rochdale) Ltd, Regno Unito.

(26) Vista la necessità di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato concesso il TEM nelle inchieste iniziali, una visita di verifica per stabilire il valore normale in base ai dati di un paese di riferimento è stata effettuata presso la sede della seguente società:

— Ucraina

  — Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ucraina

d) Comunicazione delle informazioni

(27) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e chiudere l'inchiesta relativa alle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario dell'Ucraina. Dopo la comunicazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

3.2. *Riesame intermedio parziale*

a) Periodo dell'inchiesta del riesame intermedio

(28) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il periodo dell'inchiesta del riesame intermedio parziale relativa alle importazioni originarie dell'Ucraina ha riguardato il periodo tra il 1º aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («periodo dell'inchiesta del riesame intermedio»). Un periodo d'inchiesta meno recente, come quello del riesame in previsione della scadenza, non sarebbe stato conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, un periodo dell'inchiesta simile è stato utilizzato in un procedimento di rimborso parallelo.

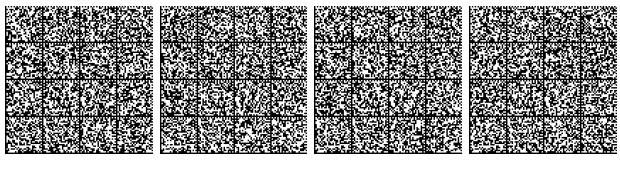

b) Parti interessate dall'inchiesta

(29) La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente del riesame intermedio e i rappresentanti del paese esportatore interessato riguardo all'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura del riesame intermedio. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

c) Questionari e verifica

(30) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il dumping fornite dal richiedente del riesame intermedio nonché la necessità di mantenere le misure.

(31) Il richiedente del riesame intermedio rappresenta la totalità delle importazioni del prodotto in esame dall'Ucraina. A tale società è stato inviato un questionario, al quale essa ha risposto. Una visita di verifica è stata effettuata nella sua sede seguente:

— Ucraina

— Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ucraina.

d) Comunicazione delle informazioni

(32) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere l'inchiesta relativa alle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell'Ucraina. Dopo la comunicazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(33) Il prodotto oggetto del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio parziale è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio, vale a dire assi da stiro con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, cioè le gambe, il piano e il portaferro, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00.

(34) Come le inchieste iniziali, le presenti inchieste di riesame hanno confermato che il prodotto in esame e le assi da stiro fabbricate e vendute sui mercati interni dei paesi interessati, le assi da stiro fabbricate e vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e quelle fabbricate e vendute sul mercato del paese di riferimento, l'Ucraina, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base.

(35) Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING, RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING E CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

1. Dumping – Riesame in previsione della scadenza – PRPC

1.1. *Osservazioni generali*

(36) Come già accennato, all'inchiesta ha collaborato un unico produttore esportatore cinese, che rappresenta solo una parte trascurabile della totalità delle esportazioni cinesi durante il PIRPS. I risultati per tale società non sono quindi stati considerati rappresentativi per il paese.

(37) Alle autorità cinesi e ai produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato è stata pertanto notificata l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione.

(38) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i risultati relativi al dumping e al rischio di persistenza del dumping riportati di seguito hanno dovuto essere basati sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni della richiesta di riesame in previsione della scadenza e sulle statistiche a disposizione della Commissione risultate più accurate, cioè i dati trasmessi mensilmente dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati 14.6») Le altre fonti statistiche come la banca dati sulle esportazioni cinesi ed Eurostat (8 cifre) non sono risultate attendibili, perché i codici doganali comprendevano prodotti diversi dal prodotto in esame.

1.2. *Valore normale*

a) Paese di riferimento

(39) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM va stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

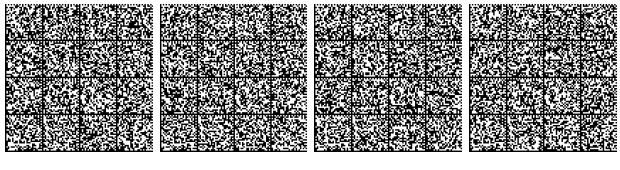

(40) A tal fine la Commissione ha suggerito nell'avviso di riesame in previsione della scadenza che si utilizzasse l'Ucraina come paese di riferimento. L'Ucraina è stata uno dei paesi utilizzati nelle inchieste precedenti come paese terzo ad economia di mercato adeguato per stabilire il valore normale per la RPC. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione.

(41) La Commissione ha cercato inoltre di ottenere la collaborazione di altri possibili paesi di riferimento, come la Malaysia, la Bosnia Erzegovina, l'India, Israele e la Turchia. Solo le autorità turche hanno risposto fornendo un elenco di produttori noti da contattare, senza indicare se fossero disposte a collaborare all'inchiesta. Contemporaneamente l'unico produttore esportatore ucraino ha accettato che i suoi dati forniti e verificati nel contesto del riesame intermedio parallelo venissero utilizzati ai fini del riesame in previsione della scadenza. I dati sono rappresentativi per tutto il paese.

(42) In considerazione dei fatti sopra indicati e delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, è stato concluso che l'Ucraina è un paese di riferimento adeguato.

b) Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

(43) L'unico produttore esportatore ucraino non ha collaborato al riesame in previsione della scadenza, ma al riesame intermedio parziale parallelo ed ha messo a disposizione i suoi dati, raccolti e verificati nel corso del riesame intermedio parziale, ai fini del riesame in previsione della scadenza.

(44) Dato che i periodi dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza e dell'inchiesta intermedia coincidono largamente e considerando che l'esportatore ucraino in questione rappresenta il 100 % delle esportazioni dall'Ucraina verso l'Unione, il valore normale è stato stabilito in base ai dati raccolti e verificati nel corso del riesame intermedio parziale parallelo (cfr. considerando 77 e 83).

1.3. *Prezzo all'esportazione*

(45) Il prezzo all'esportazione per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base alle statistiche sulle importazioni a disposizione della Commissione (banca dati 14.6) calcolati sulla base della media ponderata.

(46) Nel caso del produttore esportatore cinese, i prezzi all'esportazione sono stati basati sul prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

1.4. *Confronto*

(47) Per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In tutti i casi in cui i costi di trasporto hanno influito sulla comparabilità dei prezzi, sono stati applicati opportuni adeguamenti, stabiliti in base ai dati forniti dal produttore esportatore cinese che ha collaborato.

(48) Nel caso del produttore esportatore cinese, è stato fatto il confronto tra la media ponderata del valore normale e quella del prezzo all'esportazione, stabilito in base ai dati forniti e verificati, confrontati a livello franco fabbrica per tipo di prodotto e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Se opportuno, sono stati applicati adeguamenti fino al 5,9 % per i costi di trasporto in tutti i casi in cui questi hanno inciso sulla comparabilità.

1.5. *Margine di dumping*

(49) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping per il produttore esportatore cinese che ha collaborato è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Questo confronto indicativo non ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Dato che le importazioni di tale società hanno rappresentato solo una parte marginale del volume totale delle importazioni cinesi, i risultati relativi a detta società non sono stati considerati rappresentativi per tutta la RPC.

(50) Nel caso dei produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e quella del prezzo all'esportazione. A causa della mancanza di collaborazione non è stato possibile un confronto per tipo di prodotto. Come spiegato nei considerando 44 e 45, il confronto è stato basato invece sui dati statistici ed ha dimostrato l'esistenza di un margine di dumping indicativo pari all'11,5 %.

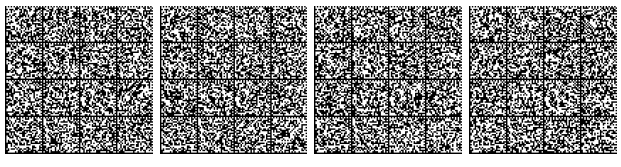

1.6. *Rischio di persistenza del dumping da parte della RPC*

(51) A causa della scarsa collaborazione non erano disponibili informazioni sul mercato interno cinese durante l'inchiesta. L'esportatore cinese che ha collaborato ha prodotto unicamente per il mercato dell'Unione e non disponeva di informazioni sulla situazione interna.

(52) I risultati sul rischio di persistenza del dumping hanno dovuto essere basati principalmente sulle informazioni fornite nella richiesta di riesame in previsione della scadenza e su quelle verificate e pubblicate nel quadro del riesame in previsione della scadenza effettuato nel giugno 2010 dalla *International Trade Commission* degli Stati Uniti («*US sunset review*») [1], che la Commissione ha ritenuto importante ai fini della sua inchiesta

a) Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC

(53) Nonostante le misure in atto e anche se nel periodo in esame è stato registrato un calo delle importazioni cinesi, come descritto al considerando 106, queste hanno continuato ad avere una quota di mercato significativa nell'Unione, pari a circa il 15-20 %, durante il PIRPS, con prezzi inferiori di quasi il 20 % rispetto a quelli dell'Unione nello stesso periodo (cfr. considerando 109).

(54) Vista la considerevole quota di mercato e la continuazione di una forte sottoquotazione dei prezzi nel PIRPS, si può ragionevolmente prevedere che volumi considerevoli di importazioni cinesi continueranno ad esercitare una notevole pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure.

b) Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata nella PRC

(55) I dati pubblicati nel riesame in previsione della scadenza degli USA dimostrano che nella RPC esiste una capacità produttiva significativa che rappresenta circa l'80 % del consumo dell'Unione (2009). La Commissione non ha trovato informazioni più recenti che contraddicano quelle raccolte dall'autorità statunitense che ha effettuato l'inchiesta. Data la mancanza di collaborazione, non è stato possibile stabilire con precisione la capacità produttiva inutilizzata.

(56) In base alle informazioni contenute nella richiesta di riesame in previsione della scadenza, il numero di produttori esistenti nella RPC rimane elevato. Non è stata trovata quindi alcuna indicazione di una riduzione della capacità di produzione nella RPC.

(57) In base alle informazioni tratte dalla Commissione dal riesame in previsione della scadenza degli USA e come confermato dai risultati del presente riesame in previsione della scadenza riguardo al produttore esportatore cinese che ha collaborato, possono inoltre essere facilmente installate capacità supplementari per soddisfare un aumento della domanda, poiché la produzione è basata soprattutto sul lavoro manuale. Dall'inchiesta è emerso anche che i produttori che fabbricano altri prodotti oltre al prodotto in esame sono in grado di passare facilmente dalla produzione di altri prodotti a quella del prodotto in esame a seconda della domanda. In caso di abrogazione del dazio antidumping è quindi molto probabile che i produttori cinesi sarebbero in grado di aumentare la loro produzione di assi da stiro in modo relativamente rapido, senza bisogno di sostanziali investimenti.

(58) In base alle informazioni disponibili si è quindi concluso che nella RPC sono disponibili, almeno potenzialmente, notevoli capacità che potrebbero essere riorientate verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure antidumping.

c) Attrattività del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

(59) A causa della scarsa collaborazione e della mancanza di dati attendibili non è stato possibile effettuare un confronto tra i prezzi delle importazioni verso i mercati dell'Unione e di altri paesi terzi e i prezzi del mercato interno cinese. Il confronto indicativo basato sui dati disponibili ha rivelato l'applicazione di prezzi notevolmente inferiori per le importazioni cinesi rispetto ai prezzi medi dell'Unione (cfr. considerando 109). Il mercato dell'Unione è quindi considerato attrattivo in termini di prezzi per i produttori esportatori cinesi.

(60) In base ai risultati del riesame in previsione della scadenza degli USA, che non sono stati smentiti da alcuna informazione contraria, il mercato dell'Unione può inoltre essere considerato attualmente il maggior mercato di esportazione dei produttori cinesi. Il secondo mercato di esportazione è quello degli USA, che resta chiuso per i produttori esportatori cinesi perché i dazi antidumping sono elevati e sono stati estesi recentemente fino al 2015.

(61) La quota di mercato delle importazioni cinesi, relativamente stabile e considerevole nonostante le misure in vigore, indica che l'Unione continua ad essere un mercato di esportazione attrattivo per i produttori esportatori cinesi. La chiusura del mercato statunitense, secondo mercato di esportazione, dimostra che la capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi è limitata. Il mercato dell'Unione potrà quindi essere preso di mira dai produttori esportatori cinesi se saranno abrogate le misure antidumping nei confronti della RPC.

[1] N. 731-TA-1047 (Review).

d) Comportamento in passato

(62) Le informazioni raccolte nel quadro del riesame in previsione della scadenza degli USA dimostrano che i produttori cinesi sono fortemente orientati verso l'esportazione. Ciò sembra confermato in parte dai risultati del presente riesame in previsione della scadenza, da cui emerge che l'unico produttore esportatore non è attivo sul mercato interno cinese, ma è orientato esclusivamente all'esportazione.

(63) L'estensione delle misure antidumping da parte degli USA a seguito del riesame «*US sunset review*» indica che il dumping praticato dei produttori esportatori cinesi su altri mercati potrà essere ripetuto sul mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure in vigore.

(64) Inoltre, il comportamento di un esportatore cinese, Since Hardware (Guangzhou) Co, che in passato ha beneficiato di un'aliquota del dazio dello 0 %, può essere considerato esemplare per il probabile comportamento degli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure. Since Hardware, uno dei maggiori produttori esportatori cinesi, ha aumentato la sua quota di mercato nell'Unione di circa il 64 % in termini di volume, con pratiche di dumping di circa il 52 % e l'applicazione di prezzi inferiori del 16 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione ([1]). Vista l'attrattività del mercato dell'Unione e le capacità disponibili nella RPC, questo comportamento passato indica che in caso di abrogazione delle misure è probabile che vengano effettuate importazioni in dumping di volumi considerevoli.

1.7. *Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping da parte della RPC*

(65) Alla luce dei risultati sopra descritti si può concludere che, considerando la significativa capacità produttiva disponibile nella RPC, la capacità dei produttori cinesi di aumentare rapidamente i volumi di produzione e di destinarli all'esportazione, il livello significativo di dumping e di sottoquotazione dei prezzi di tali esportazioni e l'attrattività del mercato dell'Unione per tali esportazioni, è ragionevole presumere che un'abrogazione delle misure porterebbe a un aumento delle esportazioni in dumping di assi da stiro dalla RPC verso l'Unione.

2. **Dumping – Riesame in previsione della scadenza – Ucraina**

2.1. *Osservazioni generali*

(66) Nel caso dell'Ucraina, l'unico produttore esportatore ucraino non ha collaborato al riesame in previsione della scadenza e quindi si sono dovuti utilizzare i dati disponibili. Dato che i periodi dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e dell'inchiesta di riesame intermedio coincidono e considerando che il produttore esportatore ucraino rappresenta il 100 % delle importazioni dall'Ucraina, i dati raccolti e verificati nel corso del riesame intermedio sono stati utilizzati come dati disponibili nel riesame parallelo in previsione della scadenza, in accordo con tale produttore.

2.2. *Risultati*

(67) I risultati del riesame intermedio descritti sotto nella sezione 6 sono stati utilizzati come dati disponibili ai fini del riesame in previsione della scadenza.

2.3. *Margine di dumping*

(68) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente. Tale confronto non ha dimostrato il ricorso a pratiche di dumping.

2.4. *Rischio di reiterazione del dumping*

(69) Per quanto riguarda il rischio di reiterazione del dumping, sono stati analizzati i seguenti elementi: il volume e i prezzi delle importazioni in dumping provenienti dall'Ucraina, l'attrattività del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità eccedente disponibile per le esportazioni del produttore ucraino.

a) Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall'Ucraina

(70) Le importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina sono aumentate del 24 %. La quota di mercato corrispondente è aumentata leggermente dall'8 % nel 2008 al 10 % nel periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza.

(71) Nel corso del periodo in esame, i prezzi all'importazione hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Nel complesso, i prezzi all'importazione sono aumentati del 14 % dal 2008 fino al periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza.

b) Attrattività del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

(72) Durante il periodo in esame i prezzi all'esportazione dell'Ucraina verso i paesi terzi sono stati generalmente inferiori ai suoi prezzi sul mercato dell'Unione. Questa differenza di prezzo era superiore al 10 % del livello dei prezzi all'esportazione nel periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza.

(73) I prezzi all'esportazione ucraini verso i paesi terzi sono stati generalmente inferiori ai prezzi all'esportazione dell'Ucraina verso l'Unione, il che conferma la conclusione che il mercato dell'Unione è attrattivo perché permette maggiori profitti.

([1]) Cfr. i considerando 57 e 67 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010.

c) Capacità produttiva e capacità eccedente disponibile per le esportazioni del produttore ucraino

(74) Durante il periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza solo una piccola parte della capacità produttiva dell'Ucraina era disponibile per le esportazioni.

(75) Secondo le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, non è previsto un ulteriore aumento di capacità in Ucraina. Non esiste quindi alcun rischio che le esportazioni verso l'Unione aumentino in caso di abrogazione delle misure.

d) Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping da parte dell'Ucraina

(76) In considerazione di quanto precede, in particolare dei risultati riguardanti l'evoluzione prevista della capacità, si ritiene che non vi sia alcun rischio che il produttore esportatore ucraino riprenda ad esportare quantitativi pregiudizievoli a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione a breve e medio termine in caso di abrogazione delle misure.

3. **Dumping – Riesame intermedio – Ucraina**

3.1. *Valore normale*

(77) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta del riesame intermedio, cioè se il volume totale di tali vendite corrispondesse al 5 % o più del volume delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Su questa base, le vendite sul mercato interno del produttore ucraino che ha collaborato sono state considerante nel complesso rappresentative.

(78) La Commissione ha individuato successivamente tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi esportati nell'Unione.

(79) Per ciascun tipo di prodotto venduto dal produttore esportatore sul suo mercato interno e considerato identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione, è stato esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta del riesame intermedio costituiva almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione.

(80) In seguito è stato esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base ed è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

(81) Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto venduto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e quando la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto, remunerative o meno, effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta del riesame intermedio.

(82) Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o quando il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta del riesame intermedio.

(83) Per quanto riguarda i tipi di prodotto non remunerativi, il valore normale è stato calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Il valore normale è stato calcolato sommando al costo di fabbricazione del produttore ucraino nel periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute nelle normali operazioni commerciali e la media ponderata del profitto realizzato per i tipi di prodotto remunerativi.

3.2. *Prezzo all'esportazione*

(84) Dato che il produttore esportatore ucraino ha effettuato esportazioni nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, i prezzi all'esportazione si sono basati sui prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3. *Confronto*

(85) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori e di imballaggio, i costi dei crediti, le spese bancarie e le commissioni, in tutti i casi in cui è stato dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

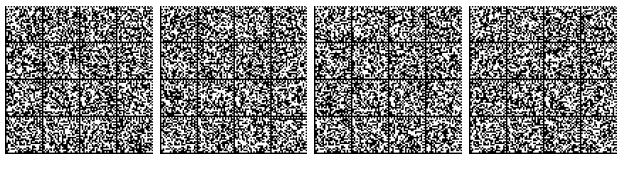

3.4. *Margine di dumping*

(86) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto non ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping.

4. **Carattere duraturo del mutamento di circostanze - Ucraina**

(87) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se il mutamento delle circostanze potesse essere ragionevolmente considerato duraturo.

4.1. *Carattere duraturo del mutamento di circostanze*

(88) Il produttore ucraino ha ristrutturato l'organizzazione delle vendite in modo tale che a partire dal dicembre 2010 le sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente all'acquirente indipendente senza l'intervento di una società di vendita collegata. Il calcolo dei prezzi all'esportazione è stato quindi adeguato per tenere conto di queste nuove circostanze.

(89) Questi mutamenti sono considerati di carattere duraturo dato che i compiti precedentemente svolti dalla società collegata sono stati effettivamente trasferiti al produttore ucraino per un periodo di circa un anno. Non sono stati riscontrati elementi che indichino la possibilità di futuri cambiamenti della struttura delle vendite. Si conclude pertanto che il mutamento di circostanze ha carattere duraturo.

D. **DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE**

Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(90) Il prodotto simile è stato fabbricato da circa 20-30 fabbricanti dell'Unione, che costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(91) La produzione annuale dell'industria dell'Unione è stata stimata in base ai risultati dell'inchiesta di cui al considerando 1, riguardanti le importazioni di assi da stiro della società Since Hardware (Guangzhou) Co., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, e in base ai dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato. Come indicato al considerando 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del suddetto produttore esportatore, la produzione annuale di assi da stiro nell'Unione può essere stimata in oltre 5 milioni di unità nel 2009. In mancanza di altre informazioni, è stato quindi considerato ragionevole supporre che la produzione annuale totale dell'Unione ammontasse a 5 milioni di unità all'inizio del periodo in esame del presente riesame in previsione della scadenza (2008). L'evoluzione del volume di produzione nel periodo in esame è stata stabilita in base all'evoluzione del volume di produzione dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. Il volume di produzione dell'Unione così stabilito è stato stimato in 5,2 milioni di unità nel PIRPS.

(92) Come indicato al considerando 20, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 40 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Questi produttori inclusi nel campione hanno risposto al questionario.

(93) Anche altri quattro produttori dell'Unione hanno fornito informazioni sui loro dati di produzione e di vendita.

(94) I sette produttori dell'Unione suddetti sono risultati rappresentare più del 55 % della produzione totale del prodotto simile dell'Unione.

(95) Il mercato delle assi da stiro dell'Unione è caratterizzato soprattutto da piccoli e medi produttori situati in vari Stati membri, tra cui la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito.

E. **SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE**

(96) Dato che in Ucraina esiste un unico produttore esportatore, il consumo dell'Unione e alcuni indicatori macroeconomici sono presentati in forma indicizzata o in fasce numeriche, in modo da tutelare la riservatezza, conformemente all'articolo 19 del regolamento di base.

1. **Consumo dell'Unione**

(97) Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, come descritto al considerando 100, e del volume delle importazioni, come indicato nella banca dati 14.6.

(98) Per quanto riguarda i volumi delle importazioni dalla RPC, i dati dell'unico esportatore cinese che ha collaborato non hanno potuto essere utilizzati per estrapolare l'importo totale delle importazioni dalla RPC, poiché rappresentavano solo una minima parte della totalità delle importazioni dalla RPC. Il volume totale delle importazioni ha quindi dovuto essere stabilito in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Dato che i relativi codici NC di Eurostat comprendono altri prodotti oltre al prodotto in esame, anche i dati di Eurostat non sono stati ritenuti adeguati per stabilire i volumi delle importazioni dalla RPC. Vista la scarsissima collaborazione dei produttori esportatori cinesi e la mancanza di collaborazione degli importatori non collegati, l'unica fonte statistica attendibile per determinare i volumi delle importazioni sono state le informazioni contenute nella banca dati 14.6. Dato che nella

banca dati 14.6 i volumi delle importazioni sono riportati solo in kg, i dati hanno dovuto essere convertiti in unità, utilizzando il tasso di conversione stabilito per le importazioni dall'Ucraina nel riesame intermedio parallelo. Ciò è stato ritenuto ragionevole perché le importazioni della società cinese che ha collaborato non sono state considerate rappresentative e inoltre, come indicato al considerando 36, l'Ucraina è stata utilizzata anche come paese di riferimento per determinare il valore normale per la RPC. Quindi i dati sono stati considerati rappresentativi per determinare il livello delle importazioni cinesi.

(99) Nel caso delle importazioni dall'Ucraina, sono stati utilizzati i dati verificati forniti nelle risposte al questionario durante il riesame intermedio parallelo. Anche se il periodo dell'inchiesta intermedia andava dal 1º aprile 2011 al 31 marzo 2012 e non copriva quindi il primo trimestre del periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, le informazioni sono risultate adeguate per la determinazione dei volumi delle importazioni. I dati sono stati infatti verificati e trovati accurati e rappresentativi per determinare i volumi delle importazioni dall'Ucraina nel periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza.

(100) I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono stati stimati estrapolando il rapporto tra il totale del volume di produzione e il totale del volume delle vendite dei sette produttori dell'Unione che hanno collaborato al totale del volume di produzione stimato dell'industria dell'Unione per ciascun anno del periodo in esame.

(101) Di conseguenza il consumo dell'Unione è diminuito dell'11 % tra il 2008 e il PIRPS. Più precisamente, la domanda apparente è diminuita di 7 punti percentuali tra il 2008 e il 2009, mentre è aumentata di 9 punti percentuali tra il 2009 e il 2010. Durante il PIRPS il consumo dell'Unione ha raggiunto un totale di 9-10 milioni di unità, che costituisce una riduzione del 13 % rispetto all'anno precedente.

Tabella 1

Volume (in migliaia di unità)	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Consumo	10 000 – 11 000	9 000 – 10 000	10 000 – 11 000	9 000 – 10 000
Indice	100	93	102	89

Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, risposte al questionario

2. **Importazioni dai paesi in esame**

Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(102) Nell'inchiesta iniziale conclusa nel 2007 le importazioni originarie della RPC e dell'Ucraina sono state esaminate cumulativamente, in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Si è verificato se una valutazione cumulativa fosse appropriata anche nel presente riesame in previsione della scadenza.

(103) A tale riguardo è risultato che il margine di dumping stabilito per le importazioni dalla RPC era superiore al livello minimo (11,5 %) fissato nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina, non è stato constatato alcun dumping per il PIRPS né alcun rischio di reiterazione del dumping. Le importazioni dall'Ucraina devono quindi essere decumulate dalle importazioni dalla RPC, dato che non sono soddisfatti i criteri stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. **Importazioni dalla RPC**

3.1. *Volume e quota di mercato*

(104) Come indicato al considerando 98, data la collaborazione estremamente scarsa dei produttori esportatori cinesi, il volume totale delle importazioni dalla RPC è stato stabilito in base ai dati disponibili della banca dati 14.6, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(105) Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono quindi diminuite in termini assoluti da tra 4 e 4,5 milioni di unità nel 2008 a tra 1,5 e 2,0 milioni di unità nel PIRPS, vale a dire del 59 % durante il periodo in esame. Questo calo è stato particolarmente pronunciato tra il 2010 e il PIRPS, quando le importazioni dalla RPC sono diminuite del 36 %, da tra 3 e 3,5 milioni nel 2010 a tra 1,5 e 2,0 milioni di unità nel PIRPS. Questo calo coincide con la reintroduzione del dazio antidumping per la società Since Hardware nel dicembre 2010 (cfr. considerando 64).

(106) Mentre le quote di mercato delle importazioni cinesi sono diminuite di 22 punti percentuali durante il periodo in esame, durante il PIRPS la quota di mercato detenuta era sostanziale, cioè il 15-20 %.

Tabella 2

	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Volumi delle importazioni dalla RPC soggette a misure (*in migliaia di unità*)	4 000 - 4 500	3 000 - 3 500	3 000 - 3 500	1 500 - 2 000
Indice	100	73	76	40
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC soggette a misure	40 % - 45 %	30 % - 35 %	30 % - 35 %	15 % - 20 %

Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

3.2. *Prezzi e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)*

(107) A causa della collaborazione estremamente scarsa dei produttori esportatori cinesi, il prezzo medio all'importazione per le importazioni dalla RPC ha dovuto essere stabilito in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, vale a dire in base alle informazioni contenute nella banca dati 14.6. Le dati ivi indicati sono stati convertiti in prezzo/unità seguendo il metodo sopramenzionato (cfr. considerando 104). I prezzi all'importazione stabiliti con questo metodo sono aumentati da 7,0 EUR/unità nel 2008 a 8,2 EUR/unità durante il PIRPS, cioè del 17 %.

Tabella 3

Prezzo delle importazioni soggette a misure in EUR/unità	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Repubblica popolare cinese	7,0	8,3	8,4	8,2
Indice	100	119	121	117

Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

(108) Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PIRPS, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica (cioè esclusi i costi di trasporto nell'Unione e con detrazione di sconti e riduzioni) è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi delle importazioni stabilita come indicato al considerando 107, su base CIF, con opportuni adeguamenti per i dazi doganali.

(109) Dal confronto è emerso che le importazione dalla RPC, se espresse in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel PIRPS, erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione di quasi il 20 %.

4. **Importazioni dall'Ucraina**

(110) Come menzionato al considerando 99, i volumi e i prezzi delle importazioni dall'Ucraina sono stati stabiliti in base alle risposte al questionario verificate, presentate dal produttore esportatore ucraino nel riesame intermedio parallelo in corso.

(111) La tabella seguente presenta l'andamento delle importazioni dall'Ucraina durante il periodo in esame, in termini di volume e quote di mercato.

Tabella 4

	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Volumi delle importazioni dalla RPC soggette a misure (in migliaia di unità)	700-900	800-1 000	900-1 100	900-1 100
Indice	100	104	128	124
Quota di mercato delle importazioni dall'Ucraina soggette a misure	6 % - 9 %	7 % - 10 %	8 % - 11 %	9 % - 12 %

Fonte: risposte al questionario verificate

(112) Le importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina sono aumentate del 24 % tra il 2008 e il 2011. L'Ucraina ha potuto aumentare le sue importazioni soprattutto a causa del dazio antidumping più elevato applicato alle importazioni di assi da stiro originarie della RPC. La modifica del dazio antidumping per l'Ucraina dal 9,9 % al 7,7 % effettuata nel luglio 2010 ha contribuito a rendere più competitive le importazioni ucraine sul mercato dell'Unione.

(113) La tabella seguente presenta l'andamento dei prezzi medi, CIF frontiera dell'Unione, delle importazioni dall'Ucraina soggette a misure.

Tabella 5

Prezzo delle importazioni soggette a misure in EUR/unità	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Ucraina	8 - 10	9 - 11	10 - 12	9 - 11
Indice	100	110 - 115	115 - 120	110 - 115

Fonte: risposte verificate al questionario

(114) Come indicato nella tabella 5, il prezzo medio all'importazione è aumentato del 10-15 % nel periodo in esame ed ha quasi raggiunto il livello dei prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione nel PIRPS.

5. **Importazioni non soggette a misure da altri paesi terzi**

(115) I volumi delle importazioni non soggette a misure da altri paesi terzi sono stati stabiliti in base ai dati della banca dati 14.6 convertiti in unità, seguendo lo stesso metodo utilizzato per determinare i volumi delle importazioni dalla RPC, come descritto al considerando 98. Ciò è stato considerato ragionevole perché i relativi codici NC di Eurostat comprendevano anche altri prodotti oltre al prodotto in esame e quindi non sono stati ritenuti adeguati per stabilire i volumi delle importazioni da altri paesi terzi.

(116) La tabella seguente presenta l'andamento delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo in esame, in termini di volume e di quota di mercato, nonché il prezzo medio di tali importazioni.

Tabella 6

Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in migliaia di unità)	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Turchia	300-500	500-700	700-900	800-1 000
Indice	100	160-170	215-225	225-235
Altri paesi terzi	400-600	600-800	900-1 100	700-900
Indice	100	130-140	190-200	150-160

Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in migliaia di unità)	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Totale di tutti gli altri paesi	700-1 100	1 100-1 500	1 600-2 000	1 500-1 900
Indice	100	140-150	200-210	180-190
Quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi	5 % - 10 %	10 % - 15 %	15 % - 20 %	15 % - 20 %
Prezzo delle importazioni da tutti gli altri paesi (EUR/unità)	7,7	8,1	8,2	9,0

Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

(117) Il volume delle importazioni dagli altri paesi terzi è aumentato complessivamente durante il periodo in esame. Tra il 2008 e il 2010 esso è aumentato ed è persino più che raddoppiato, mentre tra il 2010 e il PIRPS è diminuito nuovamente. Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato quindi notevolmente nel periodo in esame, raggiungendo 1,5-1,9 milioni di unità nel PIRPS, corrispondenti a una quota di mercato del 15-20 % durante il PIRPS. La maggior parte di queste importazioni proviene dalla Turchia, dove le importazioni sono aumentate da 0,3 – 0,5 milioni di unità nel 2008 a 0,8 – 1,0 milioni di unità nel PIRPS.

(118) Il prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi non soggette a misure è aumentato del 17 %, da 7,7 EUR/unità nel 2008 a 9,0 EUR/unità nel PIRPS.

6. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

(119) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione comprendeva una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(120) Come indicato al considerando 20, per esaminare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato utilizzato il campionamento.

(121) Ai fini dell'analisi del pregiudizio, sono stati stabiliti indicatori di pregiudizio a due livelli:

— indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo della capacità produttiva, produttività, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione, stimata in base alle informazioni fornite dai produttori che si sono manifestati;

— indicatori microeconomici (media dei prezzi unitari, costi unitari, scorte, costo del lavoro, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) sono stati analizzati sulla base dei dati forniti dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione.

6.1. *Indicatori macroeconomici*

a) Produzione

(122) La produzione totale dell'Unione è stata stimata come indicato nel considerando 91.La produzione dell'Unione è quindi aumentata del 4 % tra il 2008 e il PIRPS. Più precisamente, essa è diminuita del 2 % tra il 2008 e il 2009 ed è aumentata del 6 % tra il 2009 e il PIRPS fino a circa 5,2 milioni di unità.

Tabella 7

in migliaia di unità	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Produzione	5 000	4 887	5 072	5 194
Indice	100	98	101	104

Fonte: risposte al questionario.

b) Capacità di produzione e utilizzo della capacità produttiva

(123) La capacità di produzione è stata stimata applicando il rapporto tra il totale del volume di produzione e il totale della capacità dei sette produttori dell'Unione che hanno collaborato per ciascun anno del periodo in esame alla produzione totale dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 122.

(124) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è aumentata del 17 % nel corso del periodo in esame. Quest'aumento riguarda però solo uno dei produttori dell'Unione, poiché la capacità degli altri produttori che hanno collaborato è rimasta stabile durante il periodo in esame. I risultati dell'inchiesta indicano che alcuni produttori dell'Unione che non hanno collaborato hanno probabilmente chiuso i loro impianti di produzione, riducendo così la capacità di produzione totale dell'Unione nel periodo in esame, il che non viene riflesso nella tabella 8. Dall'inchiesta è emerso anche che l'industria dell'Unione ha prodotto prodotti diversi dal prodotto in esame (p.es. asciugatrici) in parte sulle stesse linee di produzione. Inoltre, dall'inchiesta è risultato che i produttori dell'Unione possono passare facilmente dalla produzione del prodotto in esame a quella di altri prodotti. Non è stato perciò possibile stabilire chiaramente la capacità di produzione del prodotto in esame.

(125) L'utilizzo della capacità produttiva era pari al 66 % nel 2008 ed è leggermente diminuito al 58 % nel PIRPS. Come indicato nel considerando precedente, la capacità produttiva totale dell'Unione non ha potuto essere stabilita in modo attendibile. Dato che l'utilizzo della capacità produttiva è stabilito in base alla capacità totale, in questo caso non può essere necessariamente considerato un indicatore di pregiudizio significativo.

Tabella 8

in migliaia di unità	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Capacità di produzione	7 592	7 962	8 375	8 906
Indice	100	105	110	117
Utilizzo della capacità produttiva	66 %	61 %	61 %	58 %
Indice	100	93	92	89

Fonte: risposte al questionario.

c) Volume delle vendite

(126) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato stabilito come descritto al considerando 100. Ne risulta che il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è aumentato del 10 % tra il 2008 e il PIRPS. Quest'aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 2010 e il PIRPS, quando il volume delle vendite è aumentato di 7 punti percentuali. Ciò è coinciso con un calo delle importazioni dalla RPC in seguito all'istituzione del dazio antidumping nei confronti della Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabella 9

in migliaia di unità	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione	4 300 - 4 500	4 300 - 4 500	4 500 - 4 700	4 800 - 5 000
Indice	100	99	103	110

Fonte: risposte al questionario.

d) Quota di mercato

(127) Durante il periodo considerato l'industria dell'Unione ha riacquistato quote di mercato, che sono aumentate dal 40-45 % nel 2008 al 50-55 % nel PIRPS, vale a dire del 24 %. Quest'aumento è dovuto principalmente al calo dei consumi e del volume delle importazioni cinesi nonché all'aumento parallelo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione.

Tabella 10

	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Quote di mercato dei produttori dell'Unione	40 % - 45 %	45 % - 50 %	40 % - 45 %	50 % - 55 %
Indice	100	107	101	124

Fonte: risposte al questionario e banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

e) Crescita

(128) Il consumo dell'Unione è diminuito tra il 2008 e il PIRPS. Parallelamente, il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato del 10 % e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 24 %. Durante lo stesso periodo aanche la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 4 %, gli investimenti sono più che raddoppiati (considerando 141) e l'occupazione è salita del 10 % (considerando 129). Si può concludere quindi che nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato una crescita.

f) Occupazione

(129) L'occupazione e l'andamento dell'occupazione sono stati stimati per tutta l'industria dell'Unione estrapolando i dati disponibili relativi ai produttori dell'Unione che hanno collaborato. In linea con l'aumento delle vendite, il livello dell'occupazione dell'industria dell'Unione ha mostrato un incremento del 10 % tra il 2008 e il PIRPS.

Tabella 11

	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Occupazione per il prodotto simile	655	672	736	722
Indice	100	102	112	110

Fonte: risposte al questionario

g) Produttività

(130) La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, calcolata come produzione (in unità) annua per addetto, è diminuita del 6 % nel periodo in esame. Ciò è dovuto al fatto che la produzione è aumentata in misura minore rispetto all'occupazione.

Tabella 12

	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Produttività (000 unità per addetto)	7,6	7,3	6,9	7,2
Indice	100	95	90	94

Fonte: risposte al questionario

h) Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(131) Il margine di dumping constatato era notevolmente superiore al livello minimo. Per quanto riguarda l'impatto dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione, visti in particolare i volumi e i prezzi delle importazioni dalla RPC, esso non può essere considerato trascurabile.

(132) Per quanto riguarda gli effetti di precedenti pratiche di dumping, gli indicatori sopra esaminati mostrano un certo miglioramento, ma mettono anche in evidenza che l'industria dell'Unione è ancora fragile e vulnerabile.

6.2. *Indicatori microeconomici*

a) Prezzi e altri fattori che incidono sui prezzi

(133) Nella seguente tabella è indicato l'andamento del prezzo medio di vendita praticato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione. I prezzi medi sono rimasti relativamente stabili durante il periodo in esame, anche se sono aumentati leggermente nel PIRPS. Come detto sopra, quest'aumento è coinciso con l'adozione dei dazi antidumping nei confronti della Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabella 13

	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Prezzo unitario sul mercato dell'Unione (EUR/unità)	10,9	10,7	10,9	11,2
Indice	100	98	100	103
Costo di produzione unitario (EUR/unità)	10,9	10,5	11,0	11,4
Indice	100	96	101	105

Fonte: risposte al questionario.

(134) I prezzi di vendita seguono la tendenza dei prezzi delle principali materie prime (p. es. l'acciaio). I prezzi di vendita e i costi sono rimasti relativamente stabili per tutto il periodo in esame, anche se i costi sono aumentati un po' più dei prezzi di vendita, il che ha influito negativamente sulla redditività dell'industria dell'Unione tra il 2008 e il PIRPS. L'industria dell'Unione non ha potuto tuttavia aumentare i suoi prezzi a livelli sostenibili, ma è stata costretta ad adeguarsi ai bassi prezzi delle importazioni cinesi per assicurarsi la sua quota di mercato in un periodo di calo dei consumi.

b) Costo del lavoro

(135) I salari medi sono rimasti stabili nel periodo in esame, mentre il costo di produzione unitario è aumentato del 3 % (cfr. tabella 13).

Tabella 14

EUR/dipendente	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Salario medio	20 669	19 377	19 885	20 523
Indice	100	94	96	99

Fonte: risposte al questionario

c) Scorte

(136) Nel periodo in esame è stato registrato un aumento del volume delle scorte. Nel PIRPS il livello delle scorte ha superato del 56 % i livelli del 2008.

Tabella 15

in migliaia di unità	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Scorte finali	94	137	184	146
Indice	100	147	197	156

Fonte: risposte al questionario

d) Redditività e utile sul capitale investito

(137) L'industria dell'Unione ha potuto aumentare leggermente la sua redditività tra il 2008, quando era in pareggio, e il 2009, quando è salita del 2 %. La redditività è però diminuita nuovamente nel 2010 e ancor più durante il PIRPS, quando ha raggiunto il – 1,7 %. Complessivamente la redditività ha subito una contrazione del 2 % durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 134, tale contrazione è stata determinata principalmente dal fatto che l'industria dell'Unione non abbia potuto aumentare i prezzi di vendita in linea con l'aumento dei costi, dato che è stata costretta ad adeguarsi ai bassi prezzi delle importazioni cinesi per riassicurarsi la sua quota di mercato.

(138) L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso la tendenza della redditività. È aumentato tra il 2008 e il 2009 ed è diminuito tra il 2009 e il PIRPS. La riduzione dell'utile sul capitale investito è stata più pronunciata di quella dei livelli di redditività a causa dei maggiori investimenti, come indicato al considerando 141.

Tabella 16

	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Redditività (% delle vendite nette)	0,0 %	2,0 %	– 0,8 %	– 1,7 %
Indice	100	102	99	98
Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)	– 4 %	96 %	– 20 %	– 82 %
Indice	100	200	84	22

Fonte: risposte al questionario

e) Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(139) Il flusso di cassa netto delle attività operative, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, espresso in percentuale del fatturato del prodotto simile, è migliorato in linea con la redditività da un punto di pareggio nel 2008 al 5 % nel 2009. Nel 2010 è sceso al 3 % e durante il PIRPS è stato negativo.

Tabella 17

	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Flusso di cassa (% del fatturato)	0 %	5 %	3 %	– 1 %

Fonte: risposte al questionario

(140) Non vi sono indicazioni particolari che facciano ritenere che l'industria dell'Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali.

f) Investimenti

(141) Gli investimenti annui dei produttori inclusi nel campione per la produzione del prodotto simile sono più che raddoppiati tra il 2008 e il PIRPS. Tra il 2008 e il 2009 vi è stato un netto incremento. Quest'aumento degli investimenti è dovuto agli sforzi di ristrutturazione effettuati dall'industria dell'Unione che ha investito nel suo processo di produzione per renderla più competitiva. Tra il 2010 e il PIRPS è stato registrato un calo, ma il livello degli investimenti è rimasto notevolmente superiore rispetto al 2008.

Tabella 18

	2008	2009	2010	PIRPS (2011)
Investimenti netti (migliaia di EUR)	239	504	1 046	569
Indice	100	211	438	239

Fonte: risposte al questionario.

7. **Conclusioni sul pregiudizio**

(142) L'analisi degli indicatori macroeconomici ha mostrato segni di miglioramento, in particolare a livello della produzione e dei volumi delle vendite nonché della quota di mercato dell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame. Allo stesso tempo alcuni degli indicatori microeconomici si sono ridotti, come la redditività e l'utile sugli investimenti. I prezzi di vendita, anche se sono aumentati leggermente, non hanno potuto raggiungere livelli sostenibili e corrispondere all'aumento dei costi di produzione. Ciò si spiega principalmente con il fatto che la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta a livelli elevati per tutto il periodo in esame, mentre i prezzi di tali importazioni sono rimasti bassi e l'industria dell'Unione ha dovuto adeguarsi per assicurarsi la sua quota di mercato.

(143) Le misure adottate nei confronti della RPC hanno quindi aiutato solo parzialmente l'industria dell'Unione a riprendersi dal pregiudizio subito.

(144) Alla luce dell'analisi che precede, la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata e non vi è stato alcun pregiudizio sostanziale. Tuttavia, nonostante le evidenti tendenze positive e i notevoli sforzi di ristrutturazione, l'industria dell'Unione rimane fragile e vulnerabile.

F. **RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO**

1. **Osservazioni preliminari**

(145) Come indicato nei considerando 51 e 52, vista la scarsa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, l'analisi del mercato interno cinese e delle esportazioni dalla RPC verso altri paesi terzi ha dovuto essere basata sui dati disponibili, cioè sulle informazioni pubblicate nell'ambito del riesame del giugno 2010 effettuato dalla *International Trade Commission* degli Stati Uniti («*US sunset review*»).

(146) Nel periodo in esame l'industria dell'Unione si è trovata in una situazione delicata e vulnerabile, ancora esposta agli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping provenienti dalla RPC.

(147) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le importazioni dal paese interessato sono state valutate al fine di stabilire vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

2. **Incidenza del volume di importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure**

(148) Come indicato sopra per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, esiste un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza della misure. È molto probabile che in assenza di misure i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC aumentino e che i prezzi praticati siano nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Dall'inchiesta è emerso che i principali acquirenti dell'industria dell'Unione sono i rivenditori, cioè i grandi supermercati che possono negoziare da una posizione di forza e tendono a rifornirsi in modo crescente di assi da stiro provenienti dalla RPC, che saranno immesse sul mercato molto probabilmente a prezzi di dumping molto bassi. È quindi probabile che la pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione si aggravi e che essa sarà costretta ad abbassare i suoi prezzi con effetti disastrosi per la redditività, già negativa nel PIRPS.

(149) Data la situazione di fragilità e vulnerabilità dell'industria dell'Unione, l'aumento del volume delle importazioni e gli effetti sui prezzi delle importazioni in dumping dalla RPC causerebbero quindi gravi perdite finanziarie e una riduzione della quota di mercato.

(150) Il comportamento di un esportatore cinese, Since Hardware (Guangzhou) Co., che in passato ha beneficiato di un'aliquota del dazio dello 0 %, può essere considerato esemplare per il comportamento probabile degli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure. Si ricorda che la Since Hardware (Guangzhou) Co, che in passato (dall'aprile 2007 al dicembre 2010) ha beneficiato di un dazio dello 0 %, ha aumentato notevolmente le sue esportazioni verso l'Unione in tale periodo, a prezzi di dumping molto inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Come già accennato, un'inchiesta antidumping su questa società ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo del 35,8 %. Da tale inchiesta è emerso inoltre che il volume delle importazioni di questa società nel periodo dell'inchiesta (2009) era raddoppiato rispetto a quello della stessa società nel periodo dell'inchiesta iniziale (2005) conclusa nel 2007. L'inchiesta relativa alla Since Hardware (Guangzhou) Co ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa di tale situazione.

(151) Dall'inchiesta è emerso inoltre che prima dell'apertura del presente riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori cinesi avevano già offerto a potenziali acquirenti dell'Unione prezzi nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Ciò dimostra che è molto probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori esportatori cinesi cerchino di immettere sul mercato dell'Unione quantitativi crescenti abbassando i livelli attuali dei prezzi.

3. **Attrattività del mercato dell'Unione, misure in vigore in altri paesi terzi e capacità produttiva inutilizzata**

(152) Come indicato nei considerando da 55 a 57, l'industria cinese delle assi da stiro è fortemente orientata all'esportazione e anche dopo l'istituzione delle misure l'Unione rimane il suo mercato più grande e attrattivo.

(153) Il secondo mercato di esportazione per i produttori esportatori cinesi è quello degli USA. L'accesso al mercato statunitense resta tuttavia limitato a causa dell'esistenza di forti misure antidumping estese fino al 2015. Ciò aumenta il rischio che quantitativi crescenti di importazioni dalla RPC vengano diretti verso il mercato dell'Unione se le misure non dovessero essere mantenute.

(154) Secondo le informazioni che la Commissione ha tratto dal riesame *US sunset review*, nella RPC esiste potenzialmente una notevole capacità produttiva inutilizzata e altre capacità supplementari possono essere aggiunte facilmente se i dazi antidumping dovessero essere abrogati, dato che la produzione di assi da stiro nella RPC è ad alta intensità di manodopera e un eventuale aumento di produzione non richiede investimenti rilevanti o qualifiche specifiche. In base alle informazioni disponibili si è concluso pertanto che nella RPC sono disponibili, almeno potenzialmente, notevoli capacità inutilizzate che potrebbero essere riorientate verso il mercato dell'Unione se si lasciassero scadere le misure antidumping.

4. **Altri fattori**

4.1. *Importazioni dalla RPC non oggetto di dumping*

(155) Come accennato in precedenza, durante il PIRPS non sono state constatate pratiche di dumping da parte dell'unico esportatore cinese che ha collaborato e che ha un dazio individuale del 22,7 %. Tuttavia, dato che le importazioni di questa società rappresentano solo una minima parte del volume totale delle importazioni cinesi, si è concluso che esse non potevano essere considerate significative e aver contribuito alla situazione di fragilità dell'industria dell'Unione nel PIRPS.

(156) È stato inoltre stabilito che le importazioni di questa società non sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il PIRPS.

4.2. *Importazioni dall'Ucraina*

(157) Come già detto, le importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina sono aumentate del 24 %. Ciò ha determinato un leggero aumento del mercato corrispondente nel periodo in esame.

(158) Dal 2008 al PIRPS il prezzo medio all'importazione è però aumentato del 14 %, raggiungendo il livello dei prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il PIRPS.

(159) Di conseguenza, la situazione di fragilità dell'industria dell'Unione non è stata causata dalle importazioni di assi da stiro dall'Ucraina. Inoltre, è improbabile che le importazioni dall'Ucraina contribuiscano alla reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

4.3. *Importazioni non soggette a misure da altri paesi terzi*

(160) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure è aumentato, anche se è stato registrato un lieve calo tra il 2010 e PIRPS. Quest'aumento del volume delle importazioni si è tradotto anche in un aumento della quota di mercato dal 5-10 % al 15-20 % nello stesso periodo.

(161) Anche se i livelli dei prezzi delle importazioni dagli altri paesi terzi erano inferiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione, essi erano superiori ai prezzi medi delle importazioni dalla RPC, come stabilito nella presente inchiesta.

(162) Nonostante ciò, è probabile che le importazioni cinesi aumentino in modo considerevole, a prezzi di dumping inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. L'inchiesta ha infatti rivelato che i prezzi medi delle importazioni dalla RPC, senza dazio antidumping, erano inferiori di circa il 20 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Se prevede quindi che se si lasciassero scadere le misure le importazioni cinesi sarebbero immesse sul mercato dell'Unione a prezzi inferiori al prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi, come è già successo nel PIRPS. Si ritiene pertanto che le importazioni dai mercati dei paesi terzi, anche se hanno avuto una certa incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, non possano invalidare la conclusione che in caso di scadenza delle misure esiste il rischio di reiterazione di un dumping pregiudizievole delle importazioni cinesi.

4.4. *Calo del consumo*

(163) Va notato che l'evidente calo del consumo tra il 2010 e il PIRPS è soprattutto un effetto statistico della riduzione delle importazioni causata dall'istituzione di misure antidumping nei confronti della Since Hardware (Guangzhou) Co. Durante lo stesso periodo, l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare il volume delle vendite e la sua quota di mercato. Il calo dei consumi non ha quindi potuto influire sulla situazione dell'industria dell'Unione.

5. **Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio**

(164) L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

(165) Considerando il livello di dumping ancora esercitato dai produttori esportatori cinesi, l'attrattività del mercato dell'Unione, il comportamento passato del produttore esportatore cinese Since Hardware (Guangzhou) Co, evidenziato nell'inchiesta conclusa nel dicembre 2010, la possibilità che i produttori cinesi aumentino facilmente la loro capacità produttiva in caso di un aumento della domanda, il forte orientamento all'esportazione dei produttori cinesi e le loro strategie dei prezzi, è probabile che se le misure dovessero essere abrogate l'industria dell'Unione sarà confrontata con un aumento delle importazioni cinesi a prezzi fortemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. In tal caso si prevede non solo un deterioramento della situazione già difficile dell'industria dell'Unione in termini di redditività, ma anche il rischio che vengano rovesciati alcuni dei miglioramenti rilevati recentemente nell'andamento generale dell'industria dell'Unione.

G. **INTERESSE DELL'UNIONE**

1. **Introduzione**

(166) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie della RPC in seguito ai risultati del presente riesame in previsione della scadenza sia nell'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi delle varie parti in causa. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, in conformità all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(167) La presente inchiesta è un riesame che analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping. Essa consente quindi di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti sulle parti interessate derivanti dalle misure antidumping vigenti.

(168) Inoltre, si propone di chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina, che porta all'accesso senza restrizioni di una crescente quantità di importazioni dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione.

(169) Su tali basi si è esaminato se nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni originarie dalla RPC non sia nell'interesse dell'Unione.

2. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(170) L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere solida, come confermato dallo sviluppo positivo della sua situazione economica osservato durante il periodo in esame, dovuto in parte agli sforzi compiuti per essere più competitiva e alle misure in vigore. Si può ragionevolmente prevedere che le misure attualmente in vigore continueranno ad avere un effetto positivo sull'industria dell'Unione. Qualora le misure nei confronti delle importazioni dalla RPC non fossero mantenute, è probabile che l'industria dell'Unione subisca un grave pregiudizio per i volumi ingenti di importazioni in dumping provenienti dalla RPC, che causerebbero un notevole deterioramento della sua situazione finanziaria, visti i margini di sottoquotazione rilevati nel PIRPS. I tassi di redditività, attualmente già negativi, gli utili sugli investimenti e le scorte subirebbero un ulteriore calo e porterebbero infine molto probabilmente alla scomparsa dell'industria dell'Unione.

(171) Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3. **Interesse delle altre parti**

(172) Nessuno dei 15 importatori/operatori commerciali contattati ha collaborato e nessuna delle altre parti potenzialmente interessate si è manifestata durante l'inchiesta. Non vi sono elementi di prova che dimostrino che le misure in vigore avranno un impatto considerevole sugli importatori o sui consumatori del prodotto in esame. In questo contesto è ragionevole supporre che i principali acquirenti, cioè i rivenditori al dettaglio, saranno in grado di trasferire al consumatore finale gli eventuali aumenti di prezzo causati dai dazi antidumping senza che ciò abbia effetti sostanziali sulla percezione del consumatore.

4. **Conclusioni relative all'interesse dell'Unione**

(173) Su tali basi si può concludere che non vi sono motivi convincenti che indichino chiaramente che il mantenimento delle misure nei confronti della RPC sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione.

H. **MISURE ANTIDUMPING**

(174) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e l'abrogazione delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario dell'Ucraina. È stato inoltre fissato un termine entro il quale esse potevano presentare osservazioni.

(175) Ne consegue che, come stabilito all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, occorre mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, attualmente classificate nei codici NC 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese	Fabbricante	Aliquota dei dazi (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblicapopolare cinese	Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan	34,9	A782
	Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou	39,6	A783
	Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou	35,8	A784
	Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan	18,1	A785
	Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou	26,5	A786
	Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong	22,7	A953
	Tutte le altre società	42,3	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il procedimento antidumping concernente le importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina è chiuso e le misure antidumping istituite nei confronti dell'Ucraina dal regolamento (CE) n. 452/2007 sono abrogate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
V. JUKNA

REGOLAMENTO (UE) N. 696/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ([1]), attua le misure previste dalla posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ([2]), che è stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ([3]).

(2) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC ([4]), che rinnova le misure esistenti e attua la risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU»).

(3) Le misure restrittive comprendono un divieto di fornire formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza tecnica in relazione a prodotti vietati ed è necessario estendere la portata di tale divieto per includere altri servizi prestati da intermediari.

(4) È vietata la prestazione di servizi finanziari a persone ed entità supplementari, segnatamente quelle che agiscono per conto o sotto la direzione delle persone ed entità designate, o delle entità che esse possiedono o controllano, e a tal fine occorre aggiungere un ulteriore criterio di inserimento nell'elenco del regolamento (CE) n. 329/2007.

(5) Occorre vietare l'apertura di nuovi conti di corrispondenza con banche nella Repubblica popolare democratica di Corea («Corea del Nord») e il mantenimento di conti di corrispondenza con banche nella Corea del Nord se sussistono fondati motivi di ritenere che ciò potrebbe contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici o ad altre attività vietate. Occorre inoltre vietare agli enti finanziari degli Stati membri di aprire conti bancari nella Corea del Nord.

(6) Occorre ispezionare i carichi provenienti dalla Corea del Nord, diretti in tale paese o per i quali la Corea del Nord o suoi cittadini, o persone e entità che agiscono per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore, se sussistono fondati motivi di ritenere che i carichi contengano prodotti vietati. È opportuno di conseguenza introdurre l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo e della partenza. Se una nave rifiuta un'ispezione le dovrebbe essere vietato l'ingresso.

(7) Occorre vietare a qualsiasi aeromobile di decollare, atterrare o sorvolare il territorio dell'Unione se sussistono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti vietati.

(8) L'allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, che costituiscono beni o tecnologie a duplice uso ai sensi della definizione di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ([5]), soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Corea del Nord, o per un uso in tale paese, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007.

(9) L'allegato I *bis* elenca altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, parimenti soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione. Spetta all'Unione adottare le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti da includere in tale allegato.

(10) È opportuno modificare l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I *bis* del regolamento (CE) n. 329/2007 per aggiungere l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento.

(11) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

([1]) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
([2]) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.
([3]) GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.
([4]) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.
([5]) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1) all'articolo 1, è aggiunto il seguente punto:

«9. "servizi di intermediazione":

i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o

ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;»

2) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I, I *bis* e I *ter* e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I, I *bis* e I *ter* a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per un uso in tale paese;»

3) l'articolo 3 *bis* è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3* bis

1. Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o la fornitura, la vendita, il trasferimento, l'esportazione o l'importazione dei quali sono vietati dal presente regolamento, e in aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza di cui alle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (**), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

2. Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.

3. Se sussistono fondati motivi di ritenere che una nave possa contenere prodotti vietati dal presente regolamento, è vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a:

a) qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione è stata autorizzata dal suo Stato di bandiera; o

b) qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord che abbia rifiutato un'ispezione.

4. I divieti di cui al paragrafo 3 non limitano l'accesso ai porti in situazioni di emergenza.

5. I divieti di cui al paragrafo 3 non limitano l'accesso ai porti quando si richieda tale accesso ai fini dell'ispezione.

6. I divieti di cui al paragrafo 3 non limitano l'accesso di alcuna nave battente bandiera di uno Stato membro ai porti del suo Stato di bandiera.

7. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il paragrafo 3.

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(**) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»;

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 3* ter

La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della Corea del Nord è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 3 *bis*, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dei quali sono vietati a norma del presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

Articolo 3 quater

1. Ad eccezione dei casi vietati dal paragrafo 8 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei paragrafi 9, 10 e 23 della risoluzione 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del paragrafo 9 della risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei paragrafi 7 e 20 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dalle pertinenti misure a norma delle successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le autorità competenti possono autorizzare, nei termini e alle condizioni che ritengono appropriate, le transazioni relative ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento o l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.

2. Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»;

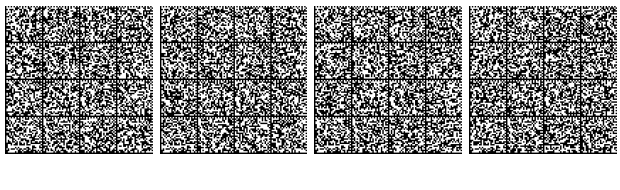

5) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se si ritiene necessaria, in un caso specifico, una deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), chi vende, fornisce, trasferisce, esporta o presta un servizio può presentare una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II. Se ritiene che la deroga sia giustificata, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta presenta una richiesta di approvazione specifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato III, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari o a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.»;

6) l'articolo 5 *bis*, paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;

b) aprire un nuovo conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;»

b) sono aggiunte le seguenti lettere:

«c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella Corea del Nord;

d) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;

e) mantenere un conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2, se sussistono fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni disponibili, che questo potrebbe contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o ad altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/183/PESC.»;

7) all'articolo 6, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. L'allegato IV comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell'allegato IV che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183/PESC, sono stati riconosciuti dal Consiglio:

a) responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o come persone, entità o organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

b) responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o

c) coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

2 *bis*. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi di cui all'allegato V *bis* o a questi appartenenti. L'allegato V *bis* comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dall'allegato IV o V che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi

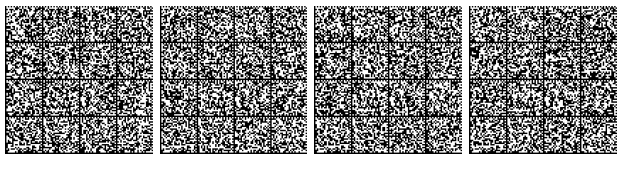

elencati nell'allegato IV o V o le persone che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento o della decisione 2013/183/PESC.

L'allegato V *bis* è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

3. Gli allegati IV, V e V *bis* riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificare le persone in questione.

Tali informazioni possono comprendere:

a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b) data e luogo di nascita;

c) nazionalità;

d) numero del passaporto e della carta d'identità;

e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f) sesso;

g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova;

h) funzione o professione;

i) data di designazione.

Gli allegati IV, V e V *bis* indicano altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, ad esempio la funzione.

Gli allegati IV, V e V *bis* possono inoltre contenere gli elementi che permettono l'identificazione, di cui al presente paragrafo, relativi a familiari delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

4. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IV, V e V *bis* o utilizzato a loro beneficio.»;

8) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

1. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato IV, V o V *bis* e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

d) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il Comitato per le sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il Comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al Comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata; e

b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato V o V *bis*, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;

9) all'articolo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato IV, V o V *bis*;»

10) all'articolo 11 *bis*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel quadro delle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o per impedire altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/183/PESC, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 16:

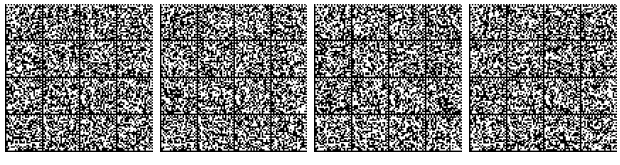

a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare per mezzo di programmi di adeguata verifica della clientela e conformemente agli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e del finanziamento del terrorismo;

b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se tali informazioni non sono fornite;

c) conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d) qualora sospettino o abbiano fondati motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, o l'articolo 6. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.»;

11) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 11* ter

1. Se sussistono fondati motivi di ritenere che un aeromobile possa contenere prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 2, 4 o 4 *bis*, a tale aeromobile è vietato:

a) sorvolare il territorio dell'Unione; o

b) decollare dal territorio dell'Unione o atterrare nel territorio dell'Unione.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili di effettuare un atterraggio di emergenza.

3. Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili immatricolati in uno Stato membro di effettuare un atterraggio a scopo di ispezione di prodotti vietati.

4. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il paragrafo 1.»;

12) è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 11* quater

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le misure di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.»;

13) l'allegato I *bis* del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente al testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato V *bis* del regolamento (CE) n. 329/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

ALLEGATO I

L'allegato I *bis* del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

— dopo la voce I.A1.024 sono inserite le seguenti voci:

«I.A1.025	Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.	1C002 1C202
I.A1.026	Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.	1C011 1C111 1C234
I.A1.027	Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm^3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.	1C239»;

— la voce I.A2.002 è sostituita dalla seguente:

«I.A2.002	Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali "compositi", e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il "controllo numerico", aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.	2B001 2B201»;

— dopo la voce I.A6.012 è inserita la seguente voce:

«I.A6.013	Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.	6A005 6A205».

ALLEGATO II

«*ALLEGATO V* bis

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 *BIS*»

REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria [1],

viste le proposte congiunte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 [2] al fine di attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria [3].

(2) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC [4], che ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC.

(3) La decisione 2012/739/PESC ha cessato di produrre effetti il 1º giugno 2013.

(4) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(5) L'allegato IX del regolamento (UE) n. 36/2012 elenca i prodotti soggetti all'autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione conformemente all'articolo 2 ter del regolamento (UE) n. 36/2012. È opportuno estendere tale elenco per includere altri prodotti. Si dovrebbe prevedere un'eccezione per i prodotti identificati come beni di consumo.

(6) Tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e per la loro attuazione è necessaria un'azione normativa a livello di Unione, al fine di assicurare l'applicazione uniforme di tali misure da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 2*

1. Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna diversi da quelli elencati all'allegato IA o all'allegato IX, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

2. Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui al paragrafo 1, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.";

2) l'articolo 2 *bis* è sostituito dal seguente:

"*Articolo 2* bis

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per operazioni connesse alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.";

3) all'articolo 2 *quater*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il sequestro e lo smaltimento di materiale, beni o tecnologia la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia vietata dall'articolo 2 bis del presente regolamento, può, conformemente alla legislazione nazionale o alla decisione di un'autorità competente, essere effettuato a spese della persona o entità di cui al paragrafo 1 o, se non

[1] GU L 147 del 1.6.2013, pag. 14.
[2] GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
[3] GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.
[4] GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.

è possibile recuperare tali spese da tale persona o entità, le spese possono, conformemente alla legislazione nazionale, essere recuperate da qualsiasi persona o entità che si assume la responsabilità del trasporto dei beni o del materiale nel tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.";

4) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 2* quinquies

Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione in Siria di prodotti a duplice uso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009.";

5) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati nell'allegato IA, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 6* bis

1. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione, l'acquisto o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o ad altri scopi civili;

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (*), o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (**);

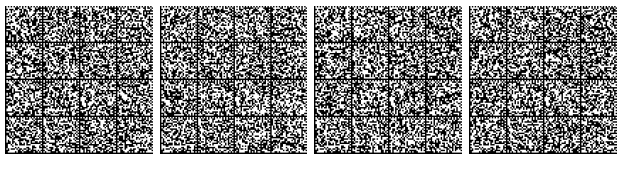

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sulle controparti dell'operazione.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.;

(*) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(**) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9."

7) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 9* bis

1. In deroga agli articoli 8 e 9, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o delle tecnologie chiave elencate nell'allegato VI, o la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, oppure di finanziamenti o di assistenza finanziaria, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sull'utilizzatore finale e sulla destinazione finale della consegna.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.";

8) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 13* bis

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la concessione di prestiti o crediti finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità

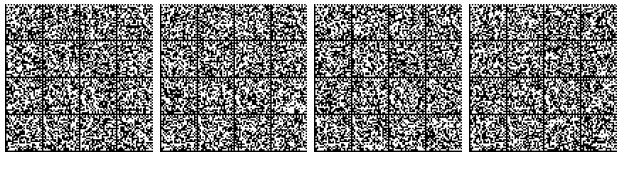

o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti dell'operazione.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.";

9) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 25* bis

1. In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a benenficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.";

10) l'allegato I è soppresso;

11) l'allegato IX è così modificato:

a) dopo il titolo "Elenco di attrezzature, beni e tecnologie di cui all'articolo 2 ter" è inserito il seguente paragrafo:

"L'elenco del presente allegato non comprende i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale, ad eccezione dell'isopropanolo.";

b) nella sezione IX.A1 "Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"", le voci che figurano nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte come punto IX.A1.004;

c) nella sezione IX.A2 "Trattamento e lavorazione dei materiali", la voce che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunta come punto IX.A2.010.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

ALLEGATO I

Voci di cui al punto 11, lettera b)

Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata [1], alla concentrazione di 90 % o più, salva diversa indicazione, come segue:

Acetone,	(CAS RN 67-64-1)	(Codice NC 2914 11 00)
Acetilene,	(CAS RN 74-86-2)	(Codice NC 2901 29 00)
Ammoniaca,	(CAS RN 7664-41-7)	(Codice NC 2814 10 00)
Antimonio,	(CAS RN 7440-36-0)	(voce 8110)
Benzaldeide (aldeide benzoica),	(CAS RN 100-52-7)	(Codice NC 2912 21 00)
Benzoina,	(CAS RN 119-53-9)	(Codice NC 2914 40 90)
1-Butanolo,	(CAS RN 71-36-3)	(Codice NC 2905 13 00)
2-Butanolo,	(CAS RN 78-92-2)	(Codice NC 2905 14 90)
Isobutanolo,	(CAS RN 78-83-1)	(Codice NC 2905 14 90)
T-butanolo,	(CAS RN 75-65-0)	(Codice NC 2905 14 10)
Carburo di calcio,	(CAS RN 75-20-7)	(Codice NC 2849 10 00)
Ossido di carbonio,	(CAS RN 630-08-0)	(Codice NC 2811 29 90)
Cloro,	(CAS RN 7782-50-5)	(Codice NC 2801 10 00)
Cicloesanolo,	(CAS RN 108-93-0)	(Codice NC 2906 12 00)
Dicicloesilammina (DCA),	(CAS RN 101-83-7)	(Codice NC 2921 30 99)
Etanolo,	(CAS RN 64-17-5)	(Codice NC 2207 10 00)
Etilene,	(CAS RN 74-85-1)	(Codice NC 2901 21 00)
Ossido di etilene,	(CAS RN 75-21-8)	(Codice NC 2910 10 00)
Fluoroapatite,	(CAS RN 1306-05-4)	(Codice NC 2835 39 00)
Acido cloridrico,	(CAS RN 7647-01-0)	(Codice NC 2806 10 00)
Acido solfidrico,	(CAS RN 7783-06-4)	(Codice NC 2811 19 80)
Isopropanolo, concentrazione di 95 % o più,	(CAS RN 67-63-0)	(Codice NC 2905 12 00)
Acido mandelico,	(CAS RN 90-64-2)	(Codice NC 2918 19 98)
Metanolo,	(CAS RN 67-56-1)	(Codice NC 2905 11 00)
Cloruro di metile,	(CAS RN 74-87-3)	(Codice NC 2903 11 00)

[1] Come fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).

Ioduro di metile,	(CAS RN 74-88-4)	(Codice NC 2903 39 90)
Metilmercaptano,	(CAS RN 74-93-1)	(Codice NC 2930 90 99)
Monoetilenglicole,	(CAS RN 107-21-1)	(Codice NC 2905 31 00)
Cloruro di ossalile,	(CAS RN 79-37-8)	(Codice NC 2917 19 90)
Solfuro di potassio,	(CAS RN 1312-73-8)	(Codice NC 2830 90 85)
Tiocianato di potassio (KSCN),	(CAS RN 333-20-0)	(Codice NC 2842 90 80)
Ipoclorito di sodio,	(CAS RN 7681-52-9)	(Codice NC 2828 90 00)
Zolfo,	(CAS RN 7704-34-9)	(Codice NC 2802 00 00)
Diossido di zolfo,	(CAS RN 7446-09-5)	(Codice NC 2811 29 05)
Triossido di zolfo,	(CAS RN 7446-11-9)	(Codice NC 2811 29 10)
Cloruro di dimetitiofosforile,	(CAS RN 3982-91-0)	(Codice NC 2853 00 90)
Fosfato di tri-isobutile,	(CAS RN 1606-96-8)	(Codice NC 2920 90 85)
Fosforo bianco/giallo,	(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)	(Codice NC 2804 70 00)

ALLEGATO II

Voce di cui al punto 11, lettera c)

IX.A2.010	Apparecchiature Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l'analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 698/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(2) La sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2009 nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps») ha introdotto un nuovo paradigma per la classificazione dei «*complementi alimentari*».

(3) Per un verso, il punto 29 della sentenza suddetta afferma che «*la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto*». Per altro verso, il punto 32 afferma che la presentazione in capsule è «*un elemento determinante che rivela la loro funzione di complemento alimentare, poiché determina il dosaggio delle preparazioni alimentari, il loro modo di assorbimento e il luogo in cui esse dovrebbero entrare in azione*».

(4) Di conseguenza, conformemente alla sentenza della Corte, i prodotti, che vengono utilizzati come complementi alimentari per conservare la salute o il benessere e che sono presentati in capsule, sono classificati alla voce 2106 come «*preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*».

(5) Tuttavia, potrebbero verificarsi problemi di classificazione tariffaria rispetto a prodotti con la stessa composizione e lo stesso scopo, contenenti una determinata dose, ma presentati in compresse, pastiglie o pillole.

(6) Pertanto, al fine di garantire un'interpretazione coerente della nomenclatura combinata, la classificazione delle preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, deve tener conto dei criteri elaborati nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»).

(7) Occorre quindi inserire una nuova nota complementare nel capitolo 21 della nomenclatura combinata per garantire un'interpretazione uniforme in tutto il territorio dell'Unione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 21 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 5:

«5. *Altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come complementi alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.*»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 699/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [2].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice CN)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Lettiera per gatti di bentonite naturale essiccata, trattata con agenti antibatterici e miscelata con carbone attivo per prevenire la proliferazione di batteri e gli odori. Il prodotto è composto per più del 94 %, in peso, di bentonite. Il prodotto è venduto ai consumatori in confezioni di dimensioni diverse.	3824 90 97	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 97. Il prodotto è il risultato di una miscela in quanto alla bentonite vengono aggiunti un agente antibatterico e carbone attivo. È pertanto esclusa la classificazione fra le altre argille della voce 2508 (nota 1 del capitolo 25). L'aggiunta di un agente antibatterico e di carbone attivo non modifica la forma o il carattere della materia di base. È pertanto esclusa anche la classificazione del prodotto nella voce 6815 fra i lavori di pietre o di altre materie minerali non nominati né compresi altrove (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato al capitolo 68, considerazioni generali, terzo paragrafo). Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 3824 90 97 fra i prodotti chimici e le preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati né compresi altrove.
2. Lettiera per gatti composta di granuli traslucidi, di forma rotonda o ovale, di diossido di silicio (gel di silice). Il prodotto comprende una quantità visibile di granuli colorati. I granuli colorati sono ottenuti aggiungendo un colorante blu. Il prodotto è venduto ai consumatori in confezioni di dimensioni diverse.	3824 90 97	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 97. Il colore blu è aggiunto soltanto per motivi commerciali o promozionali, ma non allo scopo di identificare il diossido di silicio. Inoltre il diossido di silicio in forma granulare non pone rischi per la sicurezza. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 2811 [nota 1, lettera e), del capitolo 28]. Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 3824 90 97 fra i prodotti chimici e le preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse non nominati né compresi altrove.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 700/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	91,2
	ZZ	91,2
0709 93 10	TR	130,5
	ZZ	130,5
0805 50 10	AR	83,3
	TR	70,0
	UY	77,5
	ZA	98,9
	ZZ	82,4
0808 10 80	AR	151,6
	BR	110,5
	CL	134,3
	CN	96,1
	NZ	138,0
	US	140,3
	ZA	117,0
	ZZ	126,8
0808 30 90	AR	97,7
	CL	142,8
	CN	77,3
	NZ	162,9
	TR	174,5
	ZA	94,7
	ZZ	125,0
0809 10 00	TR	194,3
	ZZ	194,3
0809 29 00	TR	337,1
	ZZ	337,1
0809 30	TR	181,6
	ZZ	181,6
0809 40 05	BA	86,7
	MK	99,6
	TR	118,8
	XS	103,8
	ZZ	102,2

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [East Kent Goldings (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ([2]).

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «East Kent Goldings», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([3]).

(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «East Kent Goldings» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
([3]) GU C 285 del 21.9.2012, pag. 14.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

REGNO UNITO

East Kent Goldings (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2013

recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ([1]), in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone importanti innovazioni in materia di norme e procedure per l'esecuzione dei controlli ufficiali. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006. Tuttavia, l'applicazione con effetto immediato delle misure in oggetto a partire da tale data comporterebbe in alcuni casi problemi di ordine pratico.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 i laboratori che effettuano l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali devono essere accreditati nel rispetto di determinate norme europee ivi elencate. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) reca alcune disposizioni transitorie, tra le quali una deroga all'obbligo suddetto a favore dei laboratori, al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 è in vigore fino al 31 dicembre 2013.

(3) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 luglio 2009, sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in materia di igiene ([3]), «mira a presentare l'effettiva esperienza acquisita, comprese le difficoltà incontrate, nel 2006, 2007 e 2008 dal momento in cui le parti interessate hanno applicato il pacchetto igiene» (dal documento in epigrafe).

(4) La relazione comprende altresì l'esperienza acquisita in merito alle disposizioni transitorie, comprese quelle disposte dal regolamento (CE) n. 882/2004. La relazione indica che esistono tuttora alcune difficoltà riguardo all'accreditamento di laboratori interni ai macelli.

(5) Risulta quindi necessario far fronte a tali difficoltà mediante una revisione del regolamento (CE) n. 882/2004. Immediatamente dopo la pubblicazione della relazione è stata quindi avviata una valutazione d'impatto, a titolo di documento accompagnatorio della revisione.

(6) La Commissione ha adottato il 6 maggio 2013 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari ([4]). La proposta dispone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e istituisce la possibilità di deroghe all'obbligo di accreditamento per i laboratori ufficiali la cui unica attività è la ricerca di *Trichinella* nelle carni.

(7) L'esperienza ha inoltre dimostrato che l'accreditamento a pieno titolo dei laboratori che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* e che si trovano all'interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina richiede maggior tempo, in quanto la relativa procedura è complessa e laboriosa. Il presente regolamento dovrebbe quindi istituire ulteriori disposizioni transitorie in attesa dell'adozione del nuovo regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8) È opportuno pertanto prevedere un ulteriore periodo transitorio durante il quale si continuino ad applicare le disposizioni transitorie attualmente disposte dal regolamento (CE) n. 1162/2009. A fini di chiarezza va quindi modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 1162/2009.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa disposizioni transitorie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per un periodo transitorio dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

([1]) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
([2]) GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 10.
([3]) COM(2009) 403 final.
([4]) COM(2013) 265 final.

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l'autorità competente può designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per individuare la presenza di *Trichinella* e che si trova all'interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, sebbene non accreditato in conformità alle norme europee di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo:

a) dimostri di aver avviato la necessaria procedura di accreditamento in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 e di operare proattivamente per conseguire l'accreditamento;

b) fornisca all'autorità competente garanzie sufficienti circa l'operatività dei sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali.

Gli Stati membri che applicano questa misura transitoria riferiscono alla Commissione in merito ai passi avanti compiuti nell'accreditamento di tali laboratori designati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Il Capo IV del regolamento (CE) n. 1162/2009 è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Esso si applica dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 703/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	116,3
	ZZ	116,3
0709 93 10	TR	131,1
	ZZ	131,1
0805 50 10	AR	87,6
	TR	70,0
	UY	86,4
	ZA	88,6
	ZZ	83,2
0806 10 10	CL	51,4
	EG	168,7
	TR	169,6
	ZZ	129,9
0808 10 80	AR	168,0
	BR	112,4
	CL	124,1
	CN	95,8
	NZ	134,2
	US	165,4
	ZA	158,0
	ZZ	136,8
0808 30 90	AR	96,7
	CL	140,8
	CN	77,3
	NZ	162,9
	TR	174,5
	ZA	118,8
	ZZ	128,5
0809 10 00	TR	192,1
	ZZ	192,1
0809 29 00	TR	313,7
	ZZ	313,7
0809 30	TR	178,6
	ZZ	178,6
0809 40 05	BA	58,4
	MK	99,6
	TR	118,8
	XS	95,4
	ZZ	93,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/42/UE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno. Di recente si sono sviluppate forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi illeciti su vasta scala.

(2) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([3]) consente agli Stati membri di chiedere una deroga a detta direttiva allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

(3) L'esperienza recente ha dimostrato che la procedura prevista all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE non è in grado di offrire risposte sufficientemente rapide alle richieste di misure urgenti da parte degli Stati membri.

(4) L'esperienza ha mostrato inoltre che la designazione del destinatario quale soggetto debitore dell'IVA (inversione contabile) è, in certi casi, una misura efficace per fermare le frodi in materia di IVA in settori specifici.

(5) In base alle disposizioni sull'inversione contabile degli articoli 199 e 199 bis della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri non hanno, relativamente alle categorie di beni e servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione di detti articoli, la flessibilità necessaria per reagire rapidamente alla frode improvvisa e massiccia. È dunque necessario elaborare disposizioni specifiche per affrontare tali situazioni.

(6) Tenuto conto dei casi massicci di frode verificatesi, una risposta rapida ed eccezionale ad ulteriori casi di frode improvvisa è assicurata nel migliore dei modi dalla misura speciale del meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism* - QRM), che consiste nella facoltà di applicare l'inversione contabile per un breve periodo, a seguito di notifica appropriata da parte dello Stato membro interessato. Al fine di garantire che l'esercizio di tale facoltà sia proporzionato al problema, la Commissione, una volta in possesso dei dati pertinenti, dovrebbe disporre di un breve periodo per valutare la notifica e confermare se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di inviare le proprie osservazioni alla Commissione affinché ne tenga conto e dovrebbero pertanto essere pienamente informati della notifica e delle informazioni supplementari fornite durante la procedura. Inoltre, il Consiglio dovrebbe decidere in merito ad ogni ulteriore applicazione dell'inversione contabile mediante una decisione di esecuzione a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

([1]) Parere del 7 febbraio 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) GU C 11, del 15.1.2013, pag. 31.
([3]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(7) Lo Stato membro che abbia notificato l'intenzione di applicare la misura speciale del QRM può farlo dopo che la Commissione abbia notificato l'assenza di obiezioni.

(8) Al fine di permettere l'ulteriore applicazione dell'inversione contabile, è opportuno, al più presto e prima della scadenza della misura speciale del QRM, che la procedura stabilita all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE sia soggetta ad un termine più breve.

(9) Il rapido trattamento delle notifiche degli Stati membri nell'ambito del QRM sarà facilitato se per tali notifiche e per la fornitura di ogni informazione supplementare alla Commissione è istituito un modulo standard. Dovrebbero essere pertanto attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo a tale modulo standard.

(10) Poiché un QRM può costituire soltanto una soluzione temporanea in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, il QRM dovrebbe applicarsi soltanto per un periodo di tempo limitato.

(11) Al fine di valutare l'efficacia del QRM, la Commissione dovrebbe preparare una relazione di valutazione generale sull'impatto del meccanismo nell'affrontare i casi di frode improvvisa e massiccia.

(12) Poiché l'obiettivo dell'azione da adottare, segnatamente affrontare fenomeni di frode improvvisa e massiccia nel settore dell'IVA che molto spesso hanno una dimensione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto non sono in grado di contrastare individualmente i circuiti di frode relativi a nuove forme di commercio che coinvolgono più paesi nello stesso momento, e può dunque, a motivo di una più veloce e quindi più adeguata ed efficace risposta a tali fenomeni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 199* ter

1. Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism* - QRM) per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura, e ha una durata non superiore a nove mesi.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3.

3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, essa ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, essa redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.

4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.

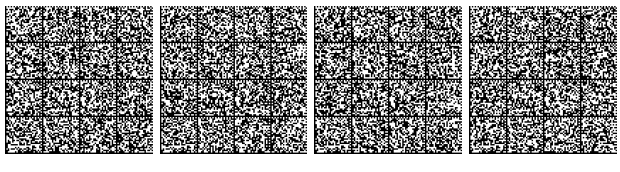

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (**).

(*) Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(**) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).".

2) all'articolo 395 è inserito il seguente paragrafo:

"5. Nei casi di imperativa urgenza previsti dall'articolo 199 ter, paragrafo 1, la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.".

Articolo 2

Entro il 1º gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sull'impatto del QRM previsto all'articolo 1, punto 1.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

DIRETTIVA 2013/43/UE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio [3] stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta da qualsiasi soggetto passivo che effettua operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili. Tuttavia, per operazioni transfrontaliere e per alcuni settori nazionali ad alto rischio essa prevede il trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi (meccanismo dell'inversione contabile).

(2) Data la gravità delle frodi in materia di IVA, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, a titolo temporaneo, un meccanismo in base al quale l'obbligo di versare l'IVA, con riguardo a talune categorie di beni e servizi, è trasferito al soggetto passivo destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile, compreso il caso in cui tali categorie non siano elencate all'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE né oggetto di deroghe specifiche concesse agli Stati membri.

(3) A tal fine, la Commissione ha presentato nel 2009 una proposta contenente un elenco di beni e servizi ai quali può essere applicato, per un periodo limitato, il meccanismo dell'inversione contabile. Il Consiglio ha scelto di scindere la proposta e ha adottato la direttiva 2010/23/UE del Consiglio [4], limitata tuttavia alle sole quote di emissioni dei gas a effetto serra, dal momento che la situazione delle frodi in tale settore esigeva una risposta immediata. Il Consiglio ha assunto, nel contempo, l'impegno politico di proseguire i negoziati sulla parte restante della proposta della Commissione.

(4) Da allora, altri settori hanno registrato casi di frode e pertanto nuovi beni e servizi dovrebbero essere aggiunti alla parte restante della proposta della Commissione con riguardo all'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali potrebbe essere applicata l'inversione contabile. In particolare, le frodi hanno interessato le cessioni di gas e di energia elettrica, i servizi di telecomunicazione, le console di gioco, tablet PC e laptop, i cereali, le colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, e i metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi.

(5) Contrariamente a un meccanismo di applicazione generale, l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile mirato a tali beni e servizi che, secondo l'esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe influire negativamente sui principi fondamentali del sistema IVA, quali i pagamenti frazionati.

(6) È opportuno che l'elenco prestabilito da cui gli Stati membri possono scegliere sia limitato ai beni e ai servizi che, secondo l'esperienza recente, sono particolarmente a rischio di frode.

(7) Nell'applicare il meccanismo dell'inversione contabile, gli Stati membri determinano a loro discrezione le condizioni per l'applicazione del meccanismo, fra cui la fissazione delle soglie, le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tale meccanismo può applicarsi e l'applicazione parziale del meccanismo all'interno delle categorie.

(8) Poiché un meccanismo dell'inversione contabile è una misura temporanea da applicarsi in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, il meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE dovrebbe applicarsi soltanto per un periodo di tempo limitato.

(9) Al fine di garantire che il meccanismo dell'inversione contabile possa essere applicato per un periodo sufficientemente lungo da renderlo efficace e da consentirne la successiva valutazione, è necessario prorogare l'attuale termine del 30 giugno 2015. Analogamente, è opportuno posticipare la data prevista per il periodo di valutazione e la data entro la quale devono essere segnalati trasferimenti di attività fraudolente.

[1] GU C 341E del 16.12.2010, pag. 81.
[2] GU C 339 del 14.12.2010, pag. 41.
[3] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
[4] Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 1).

(10) Per offrire a tutti gli Stati membri la possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione contabile sinora descritto è necessario apportare una modifica specifica alla direttiva 2006/112/CE.

(11) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente di combattere le frodi ai danni dell'IVA mediante misure temporanee che derogano alle norme vigenti dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1) all'articolo 193 il riferimento agli "articoli da 194 a 199" è sostituito dal riferimento agli "articoli da 194 a 199 ter";

2) l'articolo 199 *bis* è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:";

b) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

"c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;

f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;

g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;

h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;

i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;

j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356.";

c) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"1 *bis*. Gli Stati membri possono determinare le condizioni per l'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1.

1 *ter*. L'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi elencati in tale paragrafo, lettere da c) a j), è soggetta all'introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo previsto al paragrafo 1.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri informano il comitato IVA dell'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e gli forniscono le seguenti informazioni:

a) l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;

b) le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;

c) i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;

d) la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.";

e) al paragrafo 3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri che applicano il meccanismo previsto al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c), entro il 30 giugno 2017.";

f) al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'impatto sulle attività fraudolente inerenti alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;";

g) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai beni o ai servizi elencati al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente articolo con riguardo a tali beni e servizi, presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2017.

5. Anteriormente al 1º gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sugli effetti del meccanismo previsto al paragrafo 1 sulla lotta alle frodi.".

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 3

La presente direttiva si applica fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *L 342 del 22 dicembre 2009*)

A pagina 68, articolo 13, comma 3:

anziché: «3. A decorrere dal 11 gennaio 2013, …»,

leggi: «3. A decorrere dall'11 luglio 2013, …»;

a pagina 68, articolo 13, comma 4:

anziché: «4. Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima del 11 gennaio 2013 …»,

leggi: «4. Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima dell'11 luglio 2013 …»

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2013-GUE-072) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

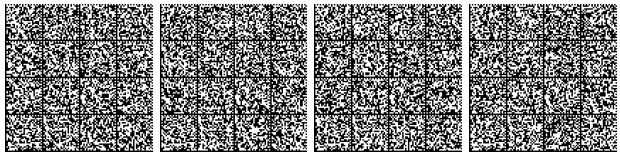

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 3 0 9 1 9 *

€ 4,00